

Prot.n.AIA/CRA/04/35762

Bologna, 20-10-04

**Oggetto: COADIUVANTI FAMILIARI DEL CONTITOLARE ARTIGIANO**

Questa Commissione, venuta a conoscenza delle precisazioni espresse dall'INPS Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori autonomi in data 3 dicembre 2003, ha deciso di riesaminare complessivamente la materia inerente l'iscrivibilità dei coadiuvanti familiari di contitolari di imprese artigiane e nella seduta del 28/09/2004 ha deciso quanto di seguito.

Preliminarmente occorre fare una distinzione della posizione giuridica soggettiva dei familiari operanti nell'impresa familiare a cui vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 230 bis del C.C. rispetto alla diversa posizione giuridica dei "coadiuvanti familiari" del titolare e contitolare di impresa artigiana compresi nell'obbligo assicurativo di cui alla legge n. 463/59 e succ. mod. Tale distinzione - che rileva solo ai fini civilistici e fiscali - discende dalla manifestazione di volontà che deve necessariamente essere espressa, soltanto per la costituzione dell'impresa familiare (cfr. art. 5 del TUIR).

Ai fini della disciplina dell'assicurazione obbligatoria IVS, per familiari coadiuvanti si intendono i familiari che lavorano "abituamente e prevalentemente" nell'azienda, sempre che non siano già compresi in altri obblighi assicurativi come i soci contitolari dell'impresa (soci artigiani) o come lavoratori subordinati.

La normativa previdenziale, di carattere imperativo, ha natura speciale e si applica, come detto, se sussistono le condizioni inderogabili ed essenziali del "lavoro abituale e prevalente" nell'impresa artigiana da parte dei familiari coadiuvanti nei limiti dei gradi di parentela e affinità definiti dall'art. 230 bis del c.c..

Tali soggetti possono essere familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana individuale o coadiuvanti dell'artigiano socio di una delle tipologie societarie ammesse dalla legge 443/1985 e succ. mod. e int. (s.n.c., s.a.s., cooperativa, s.r.l. con unico socio o con pluralità di soci.

Inoltre, è importante sottolineare che l'impresa familiare può sussistere soltanto nell'ambito dell'impresa individuale e non può esistere nelle imprese costituite in forma societaria ma ciò non ha alcun effetto sulla normativa previdenziale, essendo i collaboratori ugualmente soggetti all'iscrizione INPS.


Premesso ulteriormente che le Commissioni provinciali per l'artigianato e la stessa Commissione regionale nell'espletamento delle proprie funzioni di accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, nonché ai fini della iscrizione degli Elenchi previdenziali devono circoscrivere l'esame agli elementi di fatto e di diritto riconducibili alla fattispecie da esaminare, senza estendere l'accertamento ad altri elementi estranei, come quelli fiscali e gestori dell'impresa, si ritiene di poter esprimere i seguenti indirizzi.

I familiari coadiuvanti di artigiani contitolari, ossia coadiuvanti di soci di imprese artigiane (costituite nelle forme societarie ammesse dalla legge) hanno pieno titolo ad essere iscritti e a rientrare nella tutela previdenziale obbligatoria se sussistono le seguenti condizioni.

1. Il familiare coadiuvante deve svolgere la propria attività con carattere di abitudine e prevalenza;
2. Egli ha diritto al sostentamento/mantenimento da parte del proprio parente o affine (socio artigiano), senza possibilità di percepire alcun tipo di compenso per l'attività prestata nell'impresa artigiana;
3. Le società artigiane in presenza di coadiuvanti familiari di uno o più soci devono preventivamente regolamentare in forma scritta (con data certa), attraverso la stipula di patti parasociali, il rapporto tra società, soci e coadiuvanti, affinché siano definiti: compiti, mansioni e responsabilità di ciascun coadiuvante;
4. Eventuali obblighi assicurativi relativi agli infortuni sul lavoro o malattie professionali derivanti all'attività esercitata sono a carico della società. In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell'INAIL, si ritiene, infatti, che il coadiuvante di socio di società artigiana sia assimilabile al coadiuvante di titolare di impresa individuale.

Ai fini di cui sopra si ritiene opportuno che il modello di iscrizione del coadiuvante familiare all'INPS sia sottoscritto da tutti i soci amministratori facenti parte della società.

Il Presidente CRA  
Glaucio Cavassini



**Oggetto:** Richiesta parere: iscrivibilità di collaboratori familiari.

La presente per richiedere se la Commissione Regionale per l'Artigianato ritiene iscrivibili agli elenchi previdenziali degli artigiani i collaboratori familiari del socio, facendo riferimento, se lo si ritiene opportuno, alle diverse forme giuridiche previste dalla legge n. 443/85.

La risposta alla presente ci diviene sempre più urgente, a fronte delle diverse richieste provenienti dall'INPS di Rimini, che mirano ad ottenere l'iscrizione d'ufficio del familiare del socio artigiano, che presti attività lavorativa all'interno dell'impresa.

Distinti saluti

**IL PRESIDENTE**

**(Francesco Zavatta)**

